

A VOLTE RITORNANO (IRC e credito scolastico)

Nella serata di ieri ho compilato il seguente documento in vista del Collegio dei docenti del 28.05.2007

Alla luce della legge e delle sentenze della Corte Costituzionale, il Collegio dei docenti rifiuta come totalmente abnorme la prospettiva di attribuire un credito ad attività svolte "in alternativa" allo Insegnamento della Religione Cattolica, nella falsa prospettiva di una imparzialità che permetta poi al docente di Religione Cattolica di "premiare" la scelta di avvalersi.

E' infatti fuori di dubbio che lo studente che non si avvale è in uno stato di assoluto non obbligo. Tutte le attività che lo studente svolge in tale condizione sono assolutamente equiparabili ad ogni altra attività che lo studente svolge dal momento in cui esce da scuola al momento in cui rientra a scuola; e vanno valutate, ai fini della attribuzione del credito scolastico, allo stesso modo.

Pensare che lo studente non avvalente possa far valere un'ora settimanale "speciale", che gli verrà riconosciuta come credito se la ha utilizzata con impegno, costituisce

- a) indebita interferenza nella vita privata dello studente;
- b) discriminazione nei confronti degli studenti che le medesime attività (in particolare lo studio individuale, le ricerche in biblioteca, ecc.) hanno svolto in orario differente da quello della ora di IRC;
- c) pervicace ostinazione nel voler considerare lo studente che non si avvale dell'IRC come uno studente "anomalo" che deve rendere conto di cosa fa nell'ora nella quale "ha osato" non scegliere l'IRC: questa è una forma di persecuzione religiosa, anche se in questo caso gli viene prospettata come un vantaggio (nel quale peraltro non è difficile riconoscere un alibi per mascherare la volontà di premiare in modo ben più consistente, e contro la legge, chi si avvale dell'IRC).

Si ribadisce: quello che lo studente fa mentre i suoi compagni seguono l'IRC, è affare suo privato, che non riguarda la scuola. Il concetto stesso di "attività alternative", quasi che lo studente abbia dovere o anche diritto di avere un "tempo scuola" equivalente a quello dello studente che si avvale, è contrario ai principi costituzionali sanciti dalla Corte Costituzionale.

Peraltro, se le cosiddette "attività alternative" costituissero titolo per il credito scolastico, fermo restando che nessuno –si spera- vorrà sostenere che l'aver scelto l'IRC costituisca credito scolastico, ci troveremo di fronte ad una palese discriminazione a favore degli studenti non avvalenti.

La discriminazione in senso contrario invece non si verifica: infatti, pur nella anomalia di un consiglio di classe che in sede di scrutinio prevede la presenza del docente di un insegnamento che non ha nulla a che vedere con il passaggio alla classe successiva o all'esame finale, lo studente avvalente non è (eccessivamente) favorito, dal momento che il docente di IRC concorre sì alla formazione del giudizio sul credito scolastico da attribuire (per partecipazione, assiduità, interesse, ecc.), ma il suo voto non può essere determinante.

Poiché è certo che bisogna obbedire alle leggi ed alla Costituzione, piuttosto che alle disposizioni amministrative, soprattutto quando esse si palesano assurde, illogiche, e contrarie al principio costituzionale di assoluta equidistanza dalle scelte di coscienza degli studenti, invito il Collegio dei Docenti

1. a non prendere in nessuna considerazione, in vista del credito formativo, il fatto che lo studente non si sia avvalso dell'IRC, e tutto ciò che da tale scelta è conseguito;
2. a non prenderà in nessuna considerazione, in vista del credito formativo, il fatto che lo studente si sia avvalso dell'IRC;
3. a limitarsi al fatto (già di dubbia costituzionalità) che il docente di IRC facendo parte del Consiglio di Classe anche nello scrutinio finale (sebbene la materia da lui insegnata sia inesistente ai fini del passaggio alla classe successiva o al superamento dell'esame di Stato), concorra a formare il giudizio del Consiglio di Classe sul credito scolastico da attribuire (per partecipazione, assiduità, interesse, ecc.): fermo restando però che tale credito viene poi attribuito attraverso una votazione, nella quale il giudizio del docente di IRC si computa solo se non è determinante; e questo permette di ridurre al minimo la possibile discriminazione fra studenti che si avvalgono (ed hanno in consiglio una voce in più, statisticamente a loro favore), e studenti che non si avvalgono
4. a valutare tutte le attività non curriculari interne alla scuola, nonché le attività esterne alla scuola, in considerazione del loro contenuto, e non per l'essere state svolte nella particolare situazione personale di "non avvalersi".

Il tutto anche nella constatazione che storicamente il Ministero della Pubblica Istruzione si è in casi analoghi rivelato (alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale) gravemente e ostinatamente analfabeta in fatto di rispetto dei diritti dei non avvalenti, senza che mai sia stato spiegato come ciò abbia potuto avvenire.

Roma 25 maggio 2007

francesco dentoni, docente

gira! Importante-→

Terminato di stilare il documento che precede, ed il cui contenuto intendo ribadire anche in vista dei futuri sviluppi, ho ricevuto la seguente mail che annuncia come il TAR abbia cautelativamente disposto la sospensiva sulle norme di cui qui si discute:

To: "edscuola@yahoogroups.com
uaar <uaar@yahoogroups.com>
From: Kalogheros <calomarto@libero.it>

Il TAR del Lazio, con Ordinanza 2408, 23 maggio 2007 ha sospeso l'art.8, parr. 13 e 14, dell'Ordinanza 26/2007 del Ministro della Pubblica Istruzione con cui si tentava di inserire l'insegnamento della religione cattolica tra gli elementi concorrenti all'attribuzione del credito scolastico.

OM 26 del 15.03.2007 Prot 2578

Art. 8

13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Le motivazioni del Tar Lazio si fondano:

- sulla violazione del T.U. della legislazione scolastica (D.P.R. 294/97, art.309) che dispone che l'insegnamento della religione cattolica non fa parte della pagella scolastica e il profitto e l'impegno degli alunni viene comunicato ad alunni e famiglie con una "speciale nota" a parte, a cura del docente;

- sul piano didattico l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del credito scolastico (..) per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive.

Il ricorso era promosso da:

Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno",
Associazione Nazionale Per la scuola della Repubblica,
Associazione Scuola Università Ricerca (As.SUR),
Associazione XXXI Ottobre per una scuola laica e pluralista,
CIDI-Centro d'iniziativa democratica degli insegnanti,
Consulta romana per la laicità delle istituzioni,
Consulta Torinese per la laicità delle Istituzioni,
Comitato torinese per la Laicità della scuola,
CRIDES-Centro romano d'iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola,
Democrazia Laica,
Comitato Insegnanti Evangelici (CIEI),
Chiesa Evangelica Luterana in Italia,
Federazione Chiese Evangeliche in Italia,
Federazione delle Chiese Pentecostali,
Tavola Valdese, UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti,
Unione Italiana delle Chiese Avventiste del Settimo Giorno,
Unione Evangelica Battista d'Italia,
Comitato bolognese Scuola e Costituzione,
Alleanza Evangelica Italianna (AEI)
e da alcuni studenti

